



Comune di Canobbio

Regolamento comunale Cimitero

Regolamento Comunale Cimitero

Indice

Capitolo I Principi Generali

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Beni comunali
- Art. 3 Autorità competente
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Disposizioni testamentarie

Capitolo II Suddivisione e utilizzazione area cimitero

- Art. 6 Area

Capitolo III Concessioni

- Art. 7 Istanza
- Art. 8 Rappresentante
- Art. 9 Diritto d'uso
- Art. 10 Durata
- Art. 11 Concessioni multiple
- Art. 12 Rinnovo
- Art. 13 Rivendicazioni

Capitolo IV Norme per la sepoltura

- Art. 14 Autorizzazione
- Art. 15 Diritto alla sepoltura

Art. 16 Modalità

Art. 17 Feretri

Art. 18 Urne cinerarie

Capitolo V Norme edilizie

Art. 19 Requisiti per la posa

Art. 20 Dimensioni del tumulo

Art. 21 Dimensione monumenti

Art. 22 Distanza

Art. 23 Epigrafe loculi

Art. 24 Piantagioni

Art. 25 Divieti di lavorare nel cimitero

Capitolo VI Norme di polizia

Art. 26 Orari

Art. 27 Norme di comportamento

Art. 28 Danni e sfregi

Art. 29 Ordine e pulizia

Art. 30 Posa fiori dei loculi

Art. 31 Manutenzione lapidi e monumenti

Capitolo VII Tariffe e spese

Art. 32 Tariffe e spese

Art. 33 Tariffe rinnovo concessione

Art. 34 Tassa monumenti

Art. 35 Inumazioni provvisorie

Art. 36 Spese di sepoltura

Art. 37 Reclami

Capitolo VIII Esumazioni

Art. 38 Esumazioni ordinarie

Art. 39 Esumazioni su richiesta

Art. 40 Traslazione urne cinerarie

Art. 41 Esumazione straordinaria

Art. 42 Posti divenuti liberi

Capitolo IX Disposizioni finali e transitorie

Art. 43 Norme transitorie

Art. 44 Disposizione abrogativa

Art. 45 Entrata in vigore

Capitolo I Principi generali

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti.

Art. 2 Beni comunali

Oltre all'intero sedime, sono di proprietà comunale tutte le costruzioni inamovibili sia sopra che sotto il livello del terreno.

Art. 3 Autorità competente

Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria.

Art. 4 Competenze

Al Municipio compete in particolare:

- a) la sorveglianza dell'applicazione delle norme del presente regolamento;
- b) la tenuta dei registri delle tumulazioni ed inumazioni;
- c) l'incasso delle tasse;
- d) la nomina dell'affossatore.

Art. 5 Disposizioni testamentarie

Il Comune non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie.

Capitolo II Suddivisione e utilizzazione dell'area del Cimitero

Art. 6 Area

Come al piano depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, l'area del Cimitero è suddivisa in:

- a) campi per sepolture comuni (durata 20 anni) con area riservata alla sepoltura dei bambini;
- b) campi per tombe a tempo determinato (durata 30 anni);
- c) loculi per urne cinerarie a tempo determinato (durata 30 anni);
- d) ossario comune.

Capitolo III Concessioni

Art. 7 Istanza

Per i posti a concessione trentennale di una sepoltura, rispettivamente di un loculo, si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta, nella quale sia indicato il nome e cognome del defunto e della famiglia che fa richiesta della concessione. La medesima verrà rilasciata previo pagamento della relativa tassa.

Art. 8 Rappresentante

Per ogni concessione trentennale dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti od agli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

Art. 9 Diritto d'uso

La concessione non costituisce diritto di proprietà, ma è limitata al solo diritto d'uso per la durata prevista.

Art. 10 Durata

- ¹ La concessione trentennale è rinnovabile alla scadenza.
- ² L'attribuzione della tomba o del loculo avverrà al momento della deposizione, come al piano depositato in Municipio.

Art. 11 Concessioni multiple

- ¹ È autorizzata la concessione di una sola tomba a tre salme sovrapposte, con avelli di protezione in cemento armato.
- ² È autorizzata la concessione di una sola tomba doppia fino a sei salme, con avelli di protezione in cemento armato.
- ³ È autorizzata la concessione di due loculi contigui determinabili dopo la deposizione del primo defunto.
- ⁴ Di regola tali tombe e loculi sono riservati ai membri di una stessa famiglia.

Art. 12 Rinnovo

- ¹ Almeno sei mesi prima della scadenza di una concessione, il rappresentante dei titolari ne deve chiedere per iscritto il rinnovo. Il Municipio possibilmente provvederà ad informare gli interessati di tale scadenza.
- ² Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto oppure, in caso di decadenza della concessione per altri motivi, il Municipio, previo avviso ai parenti, se noti, o pubblicazione sul Foglio Ufficiale, è libero di disporre della concessione.
- ³ Tutte le concessioni possono essere revocate nel caso in cui la famiglia fosse estinta. La revoca dev'essere pubblicata sul Foglio Ufficiale; in caso di mancato interessamento l'esumazione non potrà comunque avvenire prima di 20 anni dall'ultima inumazione.

Art. 13 Rivendicazioni

Le cordionate, i monumenti ed i ricordi funebri che non venissero rivendicati o asportati entro sei mesi dalla revoca e dalla scadenza della concessione, diventano proprietà del Comune che ne può liberamente disporre.

Capitolo IV Norme per la sepoltura

Art. 14 Autorizzazione

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Art. 15 Diritto alla sepoltura

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone domiciliate nel Comune;
- b) persone morte fuori Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti;
- c) persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto di una sepoltura in tomba di famiglia nel Cimitero comunale;
- d) persone morte nel territorio del Comune qualunque fosse in vita il loro domicilio, qualora non vi fosse la possibilità di inumazione in altri luoghi.

Art. 16 Modalità

La deposizione può avvenire:

- a) mediante inumazione della salma nella tomba o nel campo comune;
 - b) mediante la deposizione dell'urna cineraria nei loculi o, in tomba a concessione trentennale già esistente;
 - c) mediante la deposizione delle ossa nell'ossario.
- Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Art. 17 Feretri

- ¹ Per le inumazioni nel campo comune è d'obbligo l'uso della sola cassa di legno dolce di spessore non superiore ai 3 cm.;
- ² Per le salme provenienti da fuori Comune, racchiuse in casse metalliche o di legno duro, dev'essere effettuata la sostituzione della cassa a norma del precedente cpv. e secondo le direttive del medico delegato,
- ³ Il feretro deve contenere un'unica salma. Solo la madre ed il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

Art. 18 Urne cinerarie

L'urna cineraria, ermeticamente chiusa e portante l'indicazione del nome del defunto, deve contenere solo le ceneri o, in cassette di legno, i resti mortali ridotti a scheletro.

Capitolo V Norme edilizie

Art. 19 Requisiti per la posa

- ¹ Per la costruzione di monumenti, posa di lapidi, cordonate o ricordi di qualsivoglia natura, dev'essere preventivamente inoltrata al Municipio domanda scritta corredata dai relativi disegni in duplice esemplare.
- ² I disegni devono essere allestiti in scala 1:10 e rappresentare fedelmente gli oggetti che si intendono realizzare con l'indicazione esatta delle dimensioni.
- ³ L'istanza deve contenere precise indicazioni circa i tipi di materiale che si intendono utilizzare, le decorazioni ed i testi delle iscrizioni.
- ⁴ Il Municipio ha la facoltà di imporre ai progetti eventuali modifiche dettate dalle vigenti disposizioni o da considerazioni di ordine estetico.

Art. 20 Dimensioni

La superficie occupata dal tumulo è la seguente:

- a) per tomba bambini del tumulo cm. 150 x cm. 60 x cm. 150 di profondità;
- b) per tomba singola (adulti) cm. 190 x cm. 90 x cm. 220 di profondità;
- c) per tomba singola (due salme sovrapposte) cm. 190 x cm. 90 x cm. 240 di profondità;
- d) per tomba doppia (adulti) cm. 190 x cm. 180 x cm. 220 di profondità;
- e) per tomba doppia (due salme sovrapposte) cm. 190 x cm. 180 x cm. 240 di profondità;
- f) per tomba doppia (tre salme sovrapposte) cm. 190 x cm. 180 x cm. 260 di profondità.

Art. 21 Dimensione monumenti

- ¹ L'altezza dei monumenti dovrà essere misurata sopra il cordone di delimitazione del campo:
 - a) croci, lapidi cm. 120
 - b) statue cm. 170
- ² Le dimensioni orizzontali delle lapidi e delle cordonate non devono superare quelle previste per la tomba (art. 20)

Art. 22 Distanza

Ogni tomba dovrà distare dall'altra cm. 25 sulla lunghezza e cm. 50 sulla larghezza.

Art. 23 Epigrafe loculi

Il carattere e le dimensioni dell'epigrafe saranno prescritte dal Municipio. È permessa la posa di una fotografia indelebile e di un portafiori di metallo.

Art. 24 Piantagioni

- ¹ Sulle tombe sono ammesse piantagioni di fiori o arbusti di sempre-verde a basso fusto, regolati in modo che non abbiano a sporgere dalla superficie della tomba e non superino l'altezza di cm. 100.
- ² Le piantagioni devono essere costantemente curate.
- ³ Non sono ammessi recinti metallici rigidi o catene.

Art. 25 Divieti di lavorare nel cimitero

I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per la posa in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro. Non è permesso alcun lavoro alle tombe nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 29 ottobre e 18 novembre inclusi.

Capitolo VI Nome di polizia

Art. 26 Orari

Il Municipio si riserva la facoltà di fissare l'orario d'apertura e chiusura del cimitero.

Art. 27 Norme di comportamento

Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso come pure l'entrata con animali o veicoli non autorizzati.

Art. 28 Danni e sfregi

L'autore di danni o sfregi ai manufatti del cimitero sarà punito con una multa sino a Fr. 500.--, riservata l'azione penale e civile.

Art. 29 Ordine e pulizia

- ¹ Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e delle relative infrastrutture e provvede affinché l'intero sedime del cimitero conservi un aspetto decoroso.
- ² I privati devono occuparsi della pulizia e manutenzione delle proprie tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

Art. 30 Posa fiori nei loculi

- ¹ I fiori devono essere sistemati negli appositi vasi.
- ² È data facoltà al Comune di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettano il decoro del luogo.

Art. 31 Manutenzione lapidi e monumenti

Quando un monumento o una lapide vengono a guastarsi, minacciando la sicurezza delle persone o i diritti di altri concessionari o il decoro del Cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le opportune riparazioni nel termine che verrà loro impartito; in difetto, il Municipio, farà eseguire la riparazione, addebitando le spese agli interessati.

Capitolo VII Tariffe e spese

Art. 32 Tariffe e spese

Le concessioni sono soggette alle seguenti tariffe:

- a) tomba singola Fr. 1'000.-
- b) tomba doppia Fr. 2'000.-
- c) tomba singola (sovrapposta) Fr. 1'200.-**
- d) tomba doppia o tripla (sovrapposta) Fr. 2'400.-**
**più spese per la posa dell'avello in cemento armato.
- e) loculi Fr. 500.-

Art. 33 Tariffe rinnovo concessione

Per il rinnovo del posto trentennale la tassa di concessione sarà quella in vigore al momento (vedi art. 32).

Art. 34 Tassa monumenti

La tassa per la posa di un monumento è di Fr. 150.-

Art. 35 Inumazioni provvisorie

L'inumazione provvisoria nei loculi è soggetta ad una tassa che verrà stabilita dal Municipio.

Art. 36 Spese di sepoltura

Tutte le spese relative alla sepoltura sono a carico degli interessati.

Art. 37 Reclami

- ¹ Contro l'emissione delle spese di sepoltura è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- ² Le decisioni Municipali sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 L.O.C.) e, secondo la procedura prevista dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Capitolo VIII Esumazioni

Art. 38 Esumazioni ordinarie

- ¹ Le esumazioni ordinarie (spurgo) sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni.
- ² Alla scadenza delle concessioni, il Municipio può decidere la rimozione delle salme o dei loro resti, previo avviso all'albo comunale e, se possibile, ai famigliari del defunto che potranno così disporre delle spoglie. In mancanza di congiunti, eventuali resti saranno de- posti nell'ossario comune.
- ³ La bonifica generale o parziale del campo comune può avvenire non prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione. Il Municipio può disporre, in seguito, per l'esumazione a suo carico di tutte le salme o per il mantenimento delle stesse nel sottosuolo.

Art. 39 Esumazioni su richiesta

Le spese per esumazioni singole, richieste dai parenti, sono a carico di quest'ultimi.

Art. 40 Traslazione urne cinerarie

Le urne cinerarie possono essere traslate in qualsiasi momento, dietro richiesta dei familiari.

Art. 41 Esumazione straordinaria

- ¹ Riservato l'intervento dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
- ² L'autorizzazione dev'essere chiesta al Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti, debita mente autorizzati.
- ³ Le esumazioni autorizzate devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Art. 42 Posti divenuti liberi

I posti singoli divenuti liberi a seguito dell'esumazione di una salma ritornano a disposizione del Municipio, senza alcun rimborso di tasse pagate.

**Capitolo IX
Disposizioni finali e transitorie**

Art. 43 Norme transitorie

Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono a oro validità fino alla definitiva scadenza.

Art. 44 Disposizione abrogativa

Il presente regolamento abroga il Regolamento Comunale del 23 aprile 1976 ed ogni successiva modifica.

Art. 45 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente regolamento entrerà in vigore non appena avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio nella seduta del 20 luglio 1994

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Lurati

P. Righetti

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 ottobre 1994

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

F. Pagnamenta

P. Righetti

Approvato dal Dipartimento del Istituzioni il 2 gennaio 1995

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. De Lorenzi